

CCCXLVI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FINOCCHIARO-APRILE**

I N D I C E.

	Pag.
Disegni di legge (Approvazione):	
Variazioni nel bilancio del Ministero dell'interno	14103
Variazioni nel bilancio del Ministero del tesoro	14105
Variazioni nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica	14106-09
Armi e pubblici esercizi (<i>Discussione</i>).	14112
CAVAGNARI	14114-19
CIMORELLI	14113
DI STEFANO	14114-18-20
GIOLITTI (<i>presidente del Consiglio</i>)	14112-15-21-23
LUCCHINI LUIGI (<i>relatore</i>)	14116-17-18-21-23-24
MIRA	14113
ORLANDO V. E. (<i>ministro</i>)	14117-18-19
TREVES	14122-24
Proposta di legge (Approvazione):	
Lotteria nazionale a favore della città di Benevento per il suo Teatro Romano.	14112-25
RUMMO	14125

La seduta comincia alle ore 10.5.

SCALINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario*, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato*, n. 706-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 3,346.834.75 e le diminuzioni di stanziamenti per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-1907, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

A questo articolo è annessa una tabella. Prego l'onorevole segretario di darne lettura. SCALINI, *segretario*, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 7. Ministero - Spese di ufficio	L. 31,000. »
Capitolo 9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	» 4,000. »
Capitolo 20. Ispezioni e missioni amministrative	» 300,000. »
Capitolo 22. Spese di posta »	800. »
Capitolo 23. Spese di stampa »	40,000. »
Capitolo 24. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	» 20,000. »
Capitolo 27. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato	» 3,000. »
Capitolo 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (<i>Spesa d'ordine</i>)	» 1,500. »

Da riportarsi . . . L. 400,300

Riporto . . . L.	400,300. »
Capitolo 30. Spese di liti (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	8,000. »
Capitolo 31. Spese casuali »	30,000. »
Capitolo 32. Pensioni ordinarie (<i>Spese fisse</i>) »	100,000. »
Capitolo 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (<i>Spesa obbligatoria</i>) . . . »	50,000. »
Capitolo 35. Archivi di Stato — Personale — Indennità di residenza in Roma (<i>Spesa fissa</i>) . »	200. »
Capitolo 38. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato »	40,000. »
Capitolo 43. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (<i>Spese fisse</i>) . . . »	4,000. »
Capitolo 48. Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa e di posta »	14,600. »
Capitolo 52. Spese di spedalità e simili »	20,000. »
Capitolo 55. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica — Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore »	10,000. »
Capitolo 59. Cura e mantenimento di ammalati celtici, contagiosi negli ospedali »	25,000. »
Capitolo 62. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	30,000. »
Capitolo 65. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	5,000. »

Da riportarsi . . . L. 737,100. »

Riporto . . . L.	737,100. »
Capitolo 66. Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie — Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico »	56,000. »
Capitolo 67. Spese varie pei servizi della sanità pubblica — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della Sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia ad altri capitoli del bilancio — Medaglie ai benemeriti della salute pubblica — Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della Sanità pubblica . »	2,000. »
Capitolo 76. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera — Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero — Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zootica »	7,000. »
Capitolo 78. Sussidi per aiutare l'istituzione di condotte veterinarie, consorziali e comunali »	10,000. »
Capitolo 81. Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti »	3,000. »
Capitolo 87. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (<i>Spese fisse</i>) »	5,000. »
Capitolo 93. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate o malsane. »	8,000. »
Capitolo 94. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città »	5,000. »
Capitolo 104. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città . »	3,000. »
Capitolo 106. Manutenzione di locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città »	9,500. »
Capitolo 109. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lan-	

Da riportarsi . . . L. 845,600. »

Riporto . . . L.	845,600. »
terne ed altre relative pei reali carabinieri »	15,500. »
Capitolo 111. Indennità di via e trasporto d' indigenti, per ragione di sicurezza pubblica, indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . »	20,000. »
Capitolo 114. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri. »	2,200,000. »
Capitolo 126. Carceri — Spese per esami e studi preparatori »	1,500. »
Capitolo 132. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie »	100,000. »
Capitolo 142. Manutenzione dei fabbricati carcerari . . . »	40,000. »
Capitolo 156. Concorso dello Stato nel pagamento degl'interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti qualsiasi per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566) (<i>Spesa obbligatoria</i>). . »	60,000. »
Capitolo 158-bis. Fondo occorrente pel pagamento di prodotti disinfettanti forniti durante gli esercizi 1900-901 e 1901-1902 dalla Ditta Colonnelli e Bordoni giusta l'atto di transazione del 31 luglio 1906 . . »	64,234.75
Totale . . . L.	<u>3,346,834.75</u>

Diminuzioni di stanziamenti.

Capitolo 10. Consiglio di Stato — Personale (<i>Spese fisse</i>) L.	10,000. »
Capitolo -56. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomf pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata	
Da riportarsi . . . L.	10,000. »

Riporto . . . L.	10,000. »
— Spese varie per il loro funzionamento »	10,000. »
Capitolo 74. Veterinari provinciali — Stipendi (<i>Spese fisse</i>) »	20,000. »
Capitolo 79. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali. »	20,000. »
Capitolo 83. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, numero 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »	25,000. »
Capitolo 85. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza — Personale (<i>Spese fisse</i>) . . . »	80,000. »
Capitolo 89. Guardie di città — Personale (<i>Spese fisse</i>) . . »	750,000. »
Capitolo 113. Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'arma dei reali carabinieri, concessione di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'arma stessa »	1,816,834.75
Capitolo 115. Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei reali carabinieri »	10,000. »
Capitolo 119. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione, delle carceri (<i>Spese fisse</i>) »	280,000. »
Capitolo 137. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . »	200,000. »
Capitolo 131. Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio »	100,000. »
Capitolo 148. Assegni di disponibilità (<i>Spese fisse</i>) . . . »	25,000. »
Totale . . . L.	<u>3,346,834.75</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un solo articolo, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio del tesoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiori assegnazioni sullo

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario*, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato*, n. 713-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1906-907.

Spese per la Commissione incaricata di studiare le questioni concernenti il conto corrente fra i Ministeri della guerra e del tesoro, la gestione delle masse dei corpi, e l'amministrazione del fondo di scorta delle regie navi armate. L. 9,000

Spese per la Commissione incaricata di proporre le modificazioni alla legge ed al regolamento per la contabilità generale dello Stato. » 10,000

Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria triennale agli Istituti di emissione » 32,000

Nessuno chiedendo di parlare si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per lire 445,993.95 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, accetta che la discussione si faccia sul testo della Commissione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario*, legge. (Vedi *Stampato* n. 720-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 445,993.95 e le diminuzioni di stanziamento per la egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'annessa tabella.

SCALINI, *segretario*, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'amministrazione centrale L.	27,000
Capitolo 8. Ministero - Spese d'ufficio »	60,000
Capitolo 10. Ministero - Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'Amministrazione centrale »	8,250
Capitolo 27. Regie provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	4,500
Capitolo 30. Regie ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	10,000
Capitolo 35. Regie Università ed altri istituti universitari - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Assegni e paghe al personale straordinario »	30,000
Capitolo 37. Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di segre-	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	139,750

<i>Riporto . . . L.</i>	139,750. »
teria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 21 agosto 1905, n. 638) »	12,500. »
Capitolo 41. Regie Università ed altri istituti universitari - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio delle regie Università e degli Istituti universitari - Ricerche sperimentali »	173,200. »
Capitolo 57. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni »	2,000. »
Capitolo 67. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Assegni al personale straordinario - Paghe e mercedi al personale già assunto con la qualifica di operai, come dall'elenco nominativo della Tabella <i>D</i> qui allegata »	43,781. 95
Capitolo 68. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Indennità e remunerazioni per eventuali servizi straordinari »	5,000. »
Capitolo 85. Regio ufficio delle pietre dure in Firenze - Regia Calcografia e Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Dotazioni - Acquisti e commissioni d'opere d'arte per la Galleria d'arte moderna e spese per il loro collocamento . . . »	4,000. »
Capitolo 87. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Assegni al personale straordinario . . . »	4,000. »
Capitolo 88. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Compensi per supplenze al personale temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio; e per compensi eventuali di lavori straordinari »	4,000. »
Capitolo 102. Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai	

Da riportarsi . . . L. 388,231. 95

<i>Riporto . . . L.</i>	388,231. 95
già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti come dall'elenco nominativo della Tabella <i>E</i> qui allegata »	12,000. »
Capitolo 151. Istituti dei sordo-muti - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa »	2,762. »
Capitolo 160. Indennità e compensi per missioni, ispezioni straordinarie ed incarichi in servizio dell'istruzione primaria; indennità ai membri delle Commissioni per i servizi dell'istruzione stessa »	13,000. »
Capitolo 270-bis. Spese e compensi per l'applicazione della legge concernente provvedimenti per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna . . . »	30,000. »
TOTALE . . . L.	445,993. 95

Diminuzioni.

Capitolo 1. Ministero - Personale (<i>Spese fisse</i>) L.	2,200. »
Capitolo 15. Indennità ai membri della Commissione consultiva ed ai componenti la Commissione per le nomine e promozioni del personale dell'Amministrazione centrale od appartenente a servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio »	4,000. »
Capitolo 26. Regi provveditori agli studi - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	15,000. »
Capitolo 29. Regi ispettori scolastici - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	40,000. »
Capitolo 33. Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Stipendi - Retribuzioni per gli incarichi di materie obbligatorie nelle regie Università - Assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze al personale in aspettativa	

Da riportarsi . . . L. 61,200. »

<i>Riporto . . . L.</i>	61,200 »
- Assegno ai dottori collegiati della Regia Università di Bologna »	102,000. »
Capitolo 34. Regie Università - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Retribuzioni agli incaricati di materie complementari e compensi per le conferenze nelle scuole di magistero »	41,250. »
Capitolo 36. Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali e per supplenze al personale in attività di servizio, temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio »	30,000. »
Capitolo 65. Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali in servizio delle biblioteche »	1,000. »
Capitolo 66. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	45,000. »
Capitolo 70. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Dotazioni ai musei di antichità, alle gallerie ed ai musei medioevali del regno - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio »	9,296.50
Capitolo 71. Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Fondo comune per maggiori spese urgenti e non prevedute che potessero occorrere . . . »	1,200. »
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	290,946.50

<i>Riporto . . . L.</i>	240,946.50
Capitolo 73. Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Spese d'ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi . . . »	803. »
Capitolo 75. Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali e spese d'ufficio »	803. »
Capitolo 76 <i>bis</i> . Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	2,920. »
Capitolo 76 <i>octies</i> . Monumenti - Dotazione regionale per le provincie meridionali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	295,472.50

Riporto . . . L.	295,472.50
sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	6,401.50
Capitolo 76-novies. Monumenti - Dotazione regionale per la Sicilia - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . »	1,014.70
Capitolo 86. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (<i>Spese fisse</i>) Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa. . . »	20,000. »
Capitolo 90. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni »	4,000. »
Capitolo 96. Giunta superiore e Commissioni permanenti per le antichità e belle arti - Indennità »	15,000. »
Capitolo 97. Catalogo dei monumenti e oggetti d'arte . . . »	1,200. »
Capitolo 99. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	17,643.25
Capitolo 126. Scuole normali di ginnastica in Roma, Napoli e Torino - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Stipendi e remunerazioni - Retribuzioni per classi aggiunte »	10,000. »
Capitolo 133. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio	

Da riportarsi L. 370,731.95

Riporto . . . L.	370,731.95
della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi »	30,000. »
Capitolo 152. Istituti dei sordo muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e remunerazioni per eventuali servizi straordinari »	2,762. »
Capitolo 182-bis. Indennità temporanea agli impiegati residenti in Milano »	20,000. »
Capitolo 248. Palazzo ex-ducale di Mantova - Contributo nella spesa per restauri e consolidamento del salone dell'armoria e locali sottostanti . . »	2,500. »
Capitolo 270. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	20,000. »
Totale . . . L.	<u>445,993.95</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per lire 551,430.79, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

Onorevole ministro, accetta che la di-

scussione si apra sul testo della Commissione ?

RAVA, *ministro della istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato n. 720-A bis*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo articolo unico. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico.

« Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 551,430.79 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907, indicati nell'annessa tabella, e sono altresì approvate le modificazioni risultanti dalla tabella medesima, alle denominazioni dei capitoli nn. 100, 143, 100 e 260 ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'annessa tabella.

SCALINI, *segretario, legge* :

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Capitolo 10-bis Ministero - Fitto di locali L.	7,020. »
Capitolo 14. Ispezioni e missioni diverse presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi . . . »	6,000. »
Capitolo 16. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	5,000. »
Capitolo 20. Spese di stampa »	30,000. »
Capitolo 21. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	8,000. »
Capitolo 24. Pensioni ordinarie (<i>Spese fisse</i>) »	185,000. »
Capitolo 38. Regie Università ed altri Istituti universitari -	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	241,020. »

<i>Riporto L.</i>	241,020. »
Personale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) . . . »	3,000. »
Capitolo 39. Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni - Assegno fisso all'Università libera di Urbino »	12,190. »
Capitolo 42. Indennità ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle regie Università e degli altri Istituti universitari - Compensi e indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore »	40,000. »
Capitolo 57. Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni »	4,811.17
Capitolo 59. Biblioteche governative - Personale (<i>Spese fisse</i>) »	13,000. »
Capitolo 60. Biblioteche governative - Personale - Assegni, remunerazioni e compensi per incarichi straordinari »	4,000. »
Capitolo 61. Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	500. »
Capitolo 77. Monumenti - Fondo comune per le dotazioni regionali »	25,000. »
Capitolo 84. Regia calcografia e Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Personale (<i>Spese fisse</i>) - Indennità di residenza in Roma »	750. »
Capitolo 98. Indennità e compensi per ispezioni, missioni ed incarichi in servizio delle antichità e belle arti »	15,000. »
Capitolo 100. Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione - Compensi ai ricevitori doganali, incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero. (Art. 20 della legge 12 giugno 1902 n. 185) »	» »
Capitolo 105. Scuole medie governative - Personale - (<i>Spese fisse</i>) - Indennità di residenza in Roma »	9,000. »
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	368,271.17

	Riporto . . . L. 368,271.17
Capitolo 122. Indennità e compensi per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione secondaria »	25,000. »
Capitolo 124. Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media - Assegni per posti di studio liceali »	3,160. »
Capitolo 131. Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	2,000. »
Capitolo 132. Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse - Compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a cattedre nelle scuole normali di ginnastica ed ai membri della Commissione italiana per l'educazione fisica - Indennità e compensi per ispezioni e missioni in servizio della educazione fisica »	5,000. »
Capitolo 136. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	1,000. »
Capitolo 143. Collegio-convitto femminile <i>Regina Margherita</i> in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Assegno annuo »	» »
Capitolo 145. Educatori femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e remunerazioni per eventuali servizi straordinari »	3,000. »
Capitolo 146-bis. Sussidio al comune di Sambuca Pistoiese pel mantenimento agli studi di un'alunna licenziata da quel regio Conservatorio di Santa Maria del Giglio »	300. »
Capitolo 147. Sussidi per il	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<i>407,731.17</i>

	Riporto . . . L. 407,731.17
riordinamento di istituti di educazione femminile »	21,268. »
Capitolo 150. Impegni per posti gratuiti straordinari assunti negli Educatori femminili, nei convitti nazionali, nel convitto <i>Principe di Napoli</i> in Assisi e nel convitto femminile <i>Regina Margherita</i> in Anagni; posti gratuiti straordinari a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti - Rimborso di spese di corredo . . »	» »
Capitolo 154. Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento di istituti governativi, posti gratuiti, assegni ad istituti autonomi »	5,000. »
Capitolo 161. Compensi per l'invio delle notizie occorrenti alla compilazione della statistica di cui all'art. 30 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e per la formazione dei ruoli relativi al concorso dello Stato nell'aumento di stipendio degli insegnanti elementari in dipendenza della legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407 »	20,000. »
Capitolo 166. Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri Enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari »	180. »
Capitolo 243-bis. Retribuzioni e compensi per lavoro straordinario e di fatica da compiersi, anche da giornalieri, presso la Commissione incaricata dei lavori preparatori per l'applicazione della legge 9 luglio 1905, n. 348, sulla vendita dei duplicati esistenti nella Biblioteca Palatina di Parma »	4,000. »
Capitolo 260. Licei di Napoli - Spesa per materiale scientifico, arredamento e manutenzione straordinaria dei locali »	»
SALDI DI SPESE RESIDUE.	
<i>Spese generali.</i>	
Capitolo 273 4. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione	
<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<i>458,179.17</i>

Riporto . . . L. 458,179.17
della spesa per gli esercizi 1906
e retro » 1,984.26

SPESE PER LE UNIVERSITÀ ED ALTRI STABILIMENTI D'INSEGNAMENTO SUPERIORE.

Capitolo 273⁵. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-1906 e retro » 43,166.20

Capitolo 273⁶. Rimborso di spese sostenute dal 1892 al 1906 per lavori e forniture in servizio della Clinica chirurgica della regia Università di Sassari . . » 1,655.56

Capitolo 273⁷. Rimborso di spese di missione e di opere straordinarie sostenute negli esercizi 1904-905 e retro in servizio della regia Università di Catania » 1,438.11

Spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari.

Capitolo 273⁸. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e corpi scientifici e letterari, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro » 2,508.51

Spese per le antichità e le belle arti.

Capitolo 273⁹. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro » 28,723.38

Capitolo 273¹⁰. Rimborso all'economista del Ministero di mercede pagata ad un operaio avventizio assunto temporaneamente per ragioni di urgenza nell'esercizio 1905-906 dall'Amministrazione centrale in servizio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti » 43.20

Spese per l'istruzione media.

Capitolo 273¹¹. Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e retro . . L. 13,732.40

Totale . . . L. 551,430.79

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Approvazione della proposta di legge per una lotteria a favore del teatro romano di Benevento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Lotteria telegrafica a favore della città di Benevento per il suo teatro romano.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge.

SCALINI, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 723-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico della proposta di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una *lotteria nazionale* per l'ammontare di un milione a beneficio del Comitato civico di Benevento, legalmente costituito per gli scavi del suo teatro romano.

Il programma di esecuzione della lotteria si approverà con lo stesso decreto reale che ne autorizzerà la concessione.

Anche questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi.

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Accetto che si discuta sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario, legge.* (Vedi *Stampato* n. 126-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli.

**Disposizioni
concernenti le armi e i pubblici esercizi.**

Art. 1.

Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel codice penale e in questa o in altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, ne esponga a immediato pericolo la vita.

CIMORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Non sapevo che questa mattina sarebbe venuto in discussione il disegno di legge, di cui in questo momento dobbiamo occuparci. Non nego che il disegno stesso, su cui siamo chiamati a discutere, sia della massima importanza, e che senza dubbio debba essere approvato, ritenendo anch'io che sia immensamente pericoloso il porto del coltello, che dà per ordinario occasione a gravi reati di sangue.

Restringendo assai più il porto del coltello, si oppone un argine non indifferente che anzi si adopera un rimedio molto efficace contro l'aumento dei reati di sangue, che malauguratamente sono tanto numerosi e così gravi in Italia.

Pur approvando in genere il disegno di legge ed anche l'articolo primo del disegno di legge stesso, rilevo pertanto che, mentre con la disposizione dell'articolo primo si è voluto proibire ogni specie di coltello (perchè di qualunque dimensione sia il coltello, sarà sempre proibito), con la frase adoperata in fine dell'articolo stesso la disposizione di legge è resa troppo elastica e si riesce ad ottenere un effetto opposto a quello che si desidera. Infatti nel detto articolo primo si dice: qualunque sia la dimensione del coltello; e poi si pretende nell'ultima parte dell'articolo stesso che il coltello adoperato contro le persone ne esponga ad immediato pericolo la vita.

Tale frase non mi pare molto chiara, e specialmente quell'aggettivo « immediato » è assai pericoloso perchè potrebbe un giudice disposto a restringere la portata di questa legge non trovare mai l'*immediato*

pericolo di vita. Quindi io per lo meno pregherei la Commissione e il suo illustre relatore, pregherei il ministro di togliere di mezzo il detto aggettivo. Ed invero, come si può stabilire che un coltello adoperato contro le persone ne esponga ad immediato pericolo la vita? Con simile espressione si può colpire il porto di un coltello assai piccolo e potrebbe sfuggire a sanzione penale il porto di un coltello di maggiori dimensioni.

Mentre si vuol impedire il porto di qualsiasi coltello, il pretendere per la punibilità del porto che l'uso sia immediatamente pericoloso per la vita di colui contro cui viene adoperato, importa una limitazione eccessiva della portata di questa legge.

Noi vogliamo proibire in ogni caso il porto del coltello, e con la frase poco felice « immediato pericolo di vita » potrebbe un giudice ritenere anche un coltello oggi proibito dalla legge inadatto a produrre immediato pericolo di vita se adoperato contro le persone.

Cerchiamo adunque di compilare meglio la disposizione di legge, in modo che non dia luogo a false interpretazioni e non renda irrisoria la disposizione della legge. Propongo quindi, se non si vuol adoperare una frase anche più precisa, che si escluda per lo meno l'aggettivo *immediato* e si parli di pericolo di vita senz'altro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mira.

MIRA. Mi associo in grandissima parte a quello che ha detto l'onorevole Cimorelli, e proprio mi pare che questo articolo, volendo introdurre una disposizione, che è assolutamente necessaria e richiesta dalle pessime abitudini che sono introdotte nel nostro paese (non voglio nemmeno dire nel nostro popolo, perchè se i polpolani hanno l'abitudine di portare il coltello, noi abbiamo dei ricchi i quali hanno molte volte inutilissimamente il revolver ed anche se ne servono) possa condurre all'effetto contrario a quello che il legislatore si propone.

È capitato recentemente il caso di un individuo che, avendo assistito ad un piccolo alterco tra un tramviere ed un'altra persona a Milano, estrasse il revolver e sparò senz'altro cinque colpi, per fortuna senza ferir nessuno e fuggì senza poter essere arrestato. Questo dimostra come la facilità di portare armi esponga il pubblico a pericoli.

Ora la dicitura della legge mi pare che non faccia altro che creare della confusione. Quando noi diciamo: qualsiasi coltello acu-

minato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo che, ove sia adoperato contro le persone, ne esponga ad immediato pericolo la vita, noi formuliamo una disposizione che, non solo i giudici ma qualunque cittadino che deve rispettare la legge non riuscirà ad intendere. Perchè non è l'arma che determini il pericolo immediato di vita, ma la volontà dell'agente che fa diventare un'arma, anche minima, di gravissimo pericolo.

Perchè io posso adoperare un temperino, come quello che ho in mano, e che probabilmente anche con la nuova legge non sarà un'arma proibita, e può darsi il caso disgraziato che con questa piccola lama io produca una ferita immediatamente mortale.

Mi ricordo che nei tempi scorsi, quando esercitavo la professione di avvocato, mi capitò di dover difendere un individuo che, con una lama non più lunga di questa che ho mostrato, recise nettamente la carotide ad un altro che godeva fama molto cattiva, ma per fortuna sua era di una costituzione così robusta che, andò a piedi all'ospedale, percorrendo un lungo tratto di strada e non morì. (*Si ride*).

Ciò dimostra che non è dall'apparenza dell'arma che può giudicarsi se essa metta o no in immediato pericolo di vita e non è dall'effetto prodotto dall'arma che si possa desumere il criterio esatto sul pericolo che può provenire dall'arma.

Io credo quindi che si debba sostituire una formula per la quale sia proibito portare qualunque arma, coltello o revolver o arma da fuoco o quello che volete.

Non esageriamo. Sarà un caso se con un'arma di un centimetro o di cinque centimetri, si arriverà ad uccidere. Ora con questa legge quando io con un'arma che non è arma, perchè presumibilmente non potrà mai servire ad uccidere una persona, per disgrazia avessi ad uccidere incorrerei nella stessa pena di colui che porta un'arma, al solo aspetto suo, grandemente pericolosa.

Conservando quella parola « immediato », si finirà col proibire il porto d'arma assai meno di quello che si vorrebbe.

L'abilità degli avvocati, con distinzioni e sottigliezze, riuscirà spesso a far ritenere di non immediato pericolo qualunque arma, qualunque siano le conseguenze del ferimento.

Quando poi le conseguenze siano lievi, abbia pure il feritore avuta tutta la inten-

zione di uccidere, sia pur stata terribile l'arma usata, è certo che poca o nessuna sarà la pena perchè, se pure c'era la possibilità, non vi fu l'effettivo pericolo immediato.

È dunque necessario, se la legge deve avere un effetto, limitarsi alla possibilità del pericolo senza aggiungere ad esso la qualifica, assai difficilmente accertabile, di immediato pericolo di vita.

Io vorrei si evitasse di porre come criterio di punibilità il pericolo immediato di vita, perchè un'arma può per disgrazia, produrre l'immediato pericolo, pur essendo alla apparenza sua, giudicata secondo i comuni criteri della vita, tutt'altro che pericolosa. Occorre trovare un criterio di giudizio indipendente dalle conseguenze dell'uso dell'arma o, se si tiene al criterio delle conseguenze, limitarsi alla possibilità del solo pericolo, senza l'immediato pericolo di vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Cimorelli, anche perchè io non saprei, giuridicamente o scientificamente, stabilire un criterio sicuro per poter distinguere l'arma o lo strumento, anche di uso domestico, che esponga ad immediato pericolo, da quelli, che non espongono a pericolo immediato,

Mi pare impossibile, giuridicamente, determinare ciò. E poichè l'aggettivo *immediato* potrebbe dar luogo a conseguenze veramente strane, illogiche ed assurde, è meglio sopprimerlo.

Quanto alla formula di questo articolo, vorrei permettermi (non posso fare una proposta) di sottomettere una osservazione tanto alla Commissione quanto all'onorevole ministro.

Nell'articolo si dice: « Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel codice penale ed in questa o in altra legge penale ecc. ». A questa espressione io mi permetterei di suggerire la sostituzione di quest'altra « nel codice ed in ogni altra legge penale ». Così, si abbracciano tutte le altre leggi e si adopera una espressione, che mi pare più precisa non solo, ma più corretta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Pare anche a me, onorevoli colleghi, che questa dicitura così generica possa dare adito ad una soverchia latitudine di interpretazioni, ed in generale, più che chiarezza, porti confusione.

Lasciando stare i casi eccezionali accennati dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e per cui è stato benissimo osservato che una lama di qualunque dimensione, anche un chiodo, potrà essere sufficiente per causare la morte di un individuo, io debbo osservare che noi qui siamo obbligati a trovare una formula che precisi questa specie di presunzione. Qualche cosa mi pare che nelle leggi in vigore vi sia, perchè in esse si parla di coltelli a lama fissa, di una data dimensione, acuminati, ecc. E, per quanto sia lodevole il fine che si propone questo disegno di legge, io credo che bisognerà trovare i mezzi per rimediare al gravissimo inconveniente che si lamenta nel nostro paese. Io credo che, più che prevenire con questi mezzi i quali possono anche, lasciar il dubbio se si raggiunga o no il fine, sia il caso di ricorrere a mezzi repressivi; ossia che si debbano specialmente colpire con misure eccezionali di rigore coloro che sono detentori di queste armi, e più ancora coloro che di queste armi fanno uso in danno del prossimo. Mi sembra quindi che il determinare questo nostro concetto nella formola consegnata nell'articolo primo, possa dar segno di un lodevolissimo intento, che è quello di raggiungere il reato anche prima che si commetta; ma nella pratica dia luogo ad inconvenienti ed a limitazioni che sono del tutto ingiustificate.

Perciò, se altre dilucidazioni non mi vengono dal banco del Governo o dall'onorevole relatore, le quali precisino in modo diverso la tesi da loro sostenuta, io tengo fermo il mio concetto, di modificare quest'articolo con una formula diversa; che non mi è possibile concretare adesso, perchè francamente, questa è una legge che, per me, è venuta di sorpresa; dico per me, e non perchè essa non sia stata distribuita a tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei rispondere subito all'onorevole Cavagnari, perchè egli ha sollevato una questione quasi pregiudiziale circa il sistema adottato in questo disegno di legge.

Desidero di spiegargli le ragioni per cui ho accettato immediatamente la formula proposta dall'onorevole relatore.

Bisogna notare che la nostra legislazione stabilisce quale sia la forma del coltello proibito, ossia quello la cui lama sia fissa o superi una determinata lunghezza. Ora, in alcuni luoghi, come, per esempio, in Napoli,

si sono fabbricati, per uso dei camorristi, coltelli speciali fatti da chi aveva diligentemente studiato il codice penale. (*Si ride*). La questura me ne mandò una serie, si tratta di coltelli che non hanno la lunghezza stabilita dal codice, perchè manca qualche millimetro, nè sono a lama fissa, ma ciò non ostante sono costruiti in modo che quando si dà una coltellata, essi tendono ad aprirsi di più invece di chiudersi! (*Si ride*). E per supplire al difetto di lunghezza della lama e per poter uccidere lo stesso, essi sono fabbricati in modo che nella ferita possa entrare anche il manico! È qualche cosa di atroce, ma purtroppo è questo un uso praticato da tutti gli affiliati alla camorra.

Ora io credo che se la legge non colpirà questo studio diligente del codice penale non si potrà mai raggiungere lo scopo che ci prefiggiamo.

Prego anche la Camera di considerare i risultati veramente straordinari di una statistica pubblicata nella relazione del nostro collega Lucchini, e in cui sono messi a confronto i reati di ferimento e di omicidio fra i vari paesi di Europa.

Mentre in Italia su 37 mila ferimenti si hanno 1723 omicidi, in Francia su 33,967 ferimenti si hanno solo 509 omicidi, in Austria su 83,992 ferimenti (oltre il doppio di quelli che avvengono in Italia), si hanno solo 432 omicidi; in Germania sopra 119,996 ferimenti (ossia il quadruplo di quelli dell'Italia) si hanno 414 omicidi soltanto.

Questa sproporzione enorme del numero degli omicidi riguardo a quello dei ferimenti, che si verifica in Italia, dipende appunto dall'uso di portare le armi, poichè quando avvengono colluttazioni o risse, dove non si faccia uso del coltello o della rivoltella, si hanno bensì dei ferimenti, ma non degli omicidi; invece con l'abitudine infame che in Italia, o almeno in molte sue città, si ha di portare sempre il coltello, è naturale che in luogo di semplici ferimenti, per lo più guaribili in pochi giorni, si abbiano a lamentare omicidi in una proporzione che è addirittura vergognosa per il nostro paese.

È quindi assolutamente indispensabile di troncare questa abitudine, non solo vietando l'uso del coltello, avente la determinata forma stabilita dalla legge (giacchè qualunque fabbricante troverebbe modo di fabbricarlo in guisa da non incorrere nella violazione delle disposizioni del codice) ma lasciando all'autorità giudiziaria di giudi-

care caso per caso se l'arma adoperata era di tale natura da poter servire per commettere un reato.

Quanto alla formula da adottare in questo articolo, me ne rimetto all'egregio relatore, ed al mio collega onorevole guardasigilli. Credo però che la formula non abbia una grande importanza, perchè, siccome è rimessa al giudice l'applicazione di queste norme, sarà il giudice che in ogni determinato caso apprezzerà se l'arma vada considerata non come un oggetto innocuo, come nel caso di un temperino e di una penna, ma come uno strumento destinato ad attentare alla vita umana.

Ad ogni modo insisto nel ritenere indispensabile una disposizione che non consista soltanto nel descrivere quale sia il coltello proibito, perchè altrimenti si troverebbe subito il modo di fabbricare delle armi, che sfuggirebbero alla sanzione della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

TREVES. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. L'onorevole presidente del Consiglio, con la consueta lucidità, ha colpito proprio nel segno la ragione fondamentale di questo disegno di legge, quando ha richiamato l'attenzione della Camera su quella tabella statistica che è allegata in nota alla mia relazione e che fa intendere appunto come l'Italia non si trovi in una condizione di grande inferiorità per quel che riguarda le lesioni personali, nelle quali è superata, anzi, da alcuni Stati, ma per quel che riguarda, invece, gli omicidi. Questi nell'ultimo trentennio sono diminuiti sensibilissimamente; tal che siamo arrivati a meno di un quarto di quel che erano trent'anni fa. Tuttavia la cifra è ancora così elevata da corrispondere a tre o quattro volte quella degli altri Stati più civili d'Europa. E quindi non è già ogni e qualsiasi arma che impensierisca, quanto quelle che riescono particolarmente pericolose per la vita delle persone. Cidè necessario di far bene intendere rispetto pure al famigerato coltello, nel senso che non ogni coltello abbia a costituir arma propriamente detta, ma quello soltanto che presenti per sè medesimo questo pericolo.

Al collega Cimorelli sembra soverchiamente limitata la specificazione dell'arma, col dirsi: pericolo immediato.

E il collega Mira, che ha esordito dichiarandosi di accordo con l'onorevole Cimorelli, mi pare che sia con lui in pieno disaccordo; poichè egli, invece, solleva la questione del potersi far soggiacere a quella disposizione il porto di qualsiasi coltello; e, tra gli altri, adduceva l'esempio di un coltellino che teneva in saccoccia. Ora, l'articolo primo, con la sua definizione, tende appunto a stabilire una limitazione: perchè non qualsiasi coltello possa essere oggetto della sanzione di cui si tratta, bensì quello che presenti un pericolo immediato alla vita, e non già pel modo con cui sia stato adoperato nel caso concreto (intendiamoci), ma per la sua potenzialità, nell'uso in genere che se ne faccia.

Il senso della legge mi pare che sia chiaro. Quindi non mi parrebbe necessaria alcuna modificazione; alla quale tuttavia non mi opporrò, purchè il concetto della legge rimanga fermo nel senso che l'arma per sè stessa sia potenzialmente pericolosa per la vita.

Questa limitazione non porta già a esautorare la legge, ma a darle il suo giusto significato e carattere.

Il collega Mira, pertanto, dovrebbe tenere all'aggettivo « immediato » più ancora che io non ci tenga.

Debbo, poi, far presente che la legge ha la sua parte caratteristica non tanto in una maggiore severità verso chi si renda colpevole di porto abusivo delle armi, quanto nell'impedire che se ne faccia la vendita a chi non abbia la licenza di portarle.

A questo riguardo, conviene che andiamo molto adagio nel definire in che consista l'arma propriamente detta: definizione che il codice penale aveva voluto evitare studiatamente, appunto perchè molto difficile, molto scabrosa. E noi potremmo star qui una giornata intera, e difficilmente verremmo a trovarci di accordo sopra una formola. Le definizioni sono sempre malagevoli, specialmente in questa materia. Volendosi però specificare tra le armi il coltello, e non potendosi precisarne empiricamente il pericolo con determinazioni di forma e di misura, era indispensabile farlo emergere designandone l'obiettività.

D'altronde, conviene rimettersi un po' anche alla giurisprudenza; ed io spero che l'onorevole Cimorelli, particolarmente, avrà fiducia nella opera sagace della magistratura.

CIMORELLI. Ma c'è l'eloquenza degli avvocati...

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Ma l'elo-

quenza degli avvocati non deve mai poter far velo al retto giudizio del magistrato. Non può che illuminarlo, e non mai annerirlo e comprometterlo.

Ora per parte mia, se l'onorevole ministro di grazia e giustizia non avrà difficoltà a togliere quella parola *immediato*, io mi ci adatterò volentieri, benchè credessi prudente aggingervelo, contribuendo a rendere più scultorio il concetto, che si vuol significare.

Quanto poi alla osservazione di forma del collega Di Stefano, non mi oppongo certamente alla formula più concisa da lui proposta, sebbene anche quella dello schema non sembri che pecchi di poca italianità. La stessa dizione esiste nelle disposizioni del codice penale, dove pur si dice « in questa o in altra legge penale ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che, in sostanza, siamo tutti d'accordo nel ritenere che convenga disciplinare meglio questa materia e che sia necessario lasciare un apprezzamento discrezionale al magistrato.

In fondo la obiezione, rivolta contro questa formula, potrebbe rivolgersi contro qualsiasi altra formula, perchè in materia di armi resta sempre all'apprezzamento del magistrato una parte assolutamente discrezionale.

Ogni mezzo, con cui si è prodotta altrui una lesione, pel fatto stesso, che ha prodotto la lesione, qualifica l'oggetto come arma; ma non per questo noi potremmo senz'altro qualificare come armi tutti gli oggetti, con cui si possono produrre lesioni, perchè in tal caso si potrebbe qualificare come arma persino, poniamo, lo stivale, e comprende bene la Camera che si andrebbe troppo in là, se si volesse dichiarare abusivo persino... il porto degli stivali.

Sotto l'impero del codice sardo, che parlava di oggetti contundenti o perforanti, si comprendeva fra gli oggetti contundenti l'ombrello.

Porto questo esempio per dimostrare come vi sia pur sempre qualche cosa, che deve necessariamente essere affidata all'apprezzamento discrezionale del magistrato.

Trattandosi di coltello, come si può spiegare l'apprezzamento discrezionale? Io non vedo che due modi: o con l'attribuire la qualifica di arma propriamente detta a qualunque oggetto perforante (e allora dove si

andrebbe a finire? Giacchè nella definizione rientrerebbero la penna da scrivere, il piccolo temperino, ecc., e si sarebbe, quindi, troppo feroci a giungere fino a questo), o con lo stabilire la misura; ma la Camera, come ha udito così lucidamente dal presidente del Consiglio, sa che ciò ha prodotto degli inconvenienti.

Dunque, io trarrò questa conclusione, che conferma come, attraverso l'analisi del dissenso, ci sia una sintesi di accordo. Ora la formula scelta dal collega Lucchini può dar luogo forse a qualche obiezione in riguardo ai criteri discrezionali.

Io credo che, a rendere più flessibile il concetto e ad adattarlo meglio a queste varie opinioni, sia opportuno sopprimere la parola *immediato*.

Trattasi qui di definire un concetto; ed allora io potrei ritorcere lo stesso argomento, addotto dall'onorevole Lucchini, e dire: « Non costringete troppo il criterio discrezionale del magistrato, giacchè supponete in lui quel discernimento, che lo induca a credere ciò che noi crediamo in questo momento ».

Dunque, in luogo del « ne esponga » che si riferirebbe troppo al fatto, insinuerei la espressione « possa esporne », per riferirci a quell'elemento di potenzialità offensiva dell'arma, che è proprio quello che si raccoglie dalle opinioni di tutti.

Quindi, io accetterei anche l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, che dice: « nel codice penale ed in ogni altra legge penale ». Poi l'ultima frase la emenderei così: « che ove sia adoperato contro le persone possa esporne a pericolo la vita ».

COLOSIMO. È più grave.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Comprendo che in questo modo, forse, si ecceda nel senso opposto; ma, se siamo d'accordo nell'affidarci al magistrato, al magistrato affidiamoci interamente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia adunque proporrebbe di modificare l'articolo così sopprimere, in fondo, dinanzi alla parola *pericolo* l'aggettivo *immediato*; e poi col dire, alla seconda riga: « nel codice e in ogni altra legge penale »; e ancora, in fondo, invece di « ne esponga », col dire: « possa esporne a pericolo la vita ».

La Commissione accetta queste modificazioni?

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accettarle; soltanto gradirei di dare alcune spiegazioni brevissime.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Aggiungo poche parole per chiarire il perchè mi sembra accettabile la proposta dell'onorevole guardasigilli. Col dire infatti « possa esporne a pericolo la vita », non si fa che esprimere più chiaramente lo stesso concetto, che cioè l'arma abbia per sè stessa, e non già per il modo come venga usata nel caso concreto, la potenzialità a produrre il pericolo che ne caratterizza l'obiettività e la specie. Questo rimanga bene nettamente inteso, per togliere ogni impressione che si sieno volute allargare le maglie della definizione, il che non pare sia e possa essere nelle intenzioni dell'onorevole guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Benissimo!

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo primo come è stato emendato di accordo fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque vende o per qualsiasi titolo cede armi a persona non provveduta della licenza per il porto d'armi, ovvero, esercitando il commercio delle armi, non fa le annotazioni prescritte nelle disposizioni emanate in conformità all'articolo 9, è punito con l'arresto sino a quindici giorni e con ammenda sino a cento lire.

Trattandosi di un commerciante in armi, che ne faccia la vendita o anche solo l'esposizione in vendita senza licenza dell'Autorità competente, l'arresto può estendersi a un mese e l'ammenda a cinquecento lire.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli strumenti per uso domestico o professionale.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del Governo e della Camera circa la prima parte di questo articolo secondo. La relazione così si esprime in proposito:

« La prima parte dell'articolo 2 del progetto elaborato dalla vostra Commissione s'informa agli stessi concetti dell'articolo 2 dello schema di legge Zanardelli, nel senso di applicare nei riguardi delle armi le stesse cautele preventive, in fatto di smercio, che sono applicate, senza contrasto, nello smercio dei veleni. Nè sembra che occorran altre spiegazioni per dimostrarne l'opportunità ».

Parrebbe, dunque, che con questa dispo-

sizione si miri a stabilire sanzioni contro chi venda delle armi senza le dovute cautele.

Ma, con la formula adoperata nell'articolo secondo, chiunque vende o per qualsiasi titolo cede armi a persona, non provveduta di licenza di porto d'arme, incorrerà nella sanzione penale.

Prendo uno dei tanti casi, che potrebbero avverarsi. Io ho una rivoltella a casa mia; viene un amico a cui pare bella: ed io per compiacenza gliela regalo, senza preoccuparmi se egli abbia o meno il permesso di portare armi, tanto più che per tenerla in casa, non ci è bisogno di permesso. È una cosa innocentissima: eppure questo semplice fatto dà luogo alla sanzione della prima parte dell'articolo 2.

Una voce. Ma allora non la vende. (*Commenti*).

DI STEFANO. Faccio notare all'interuttore che l'articolo 2 parla non solo di chi vende, ma di chi cede a qualsiasi titolo. Quindi, ogni maniera di cessione dà luogo all'applicazione della pena: l'arresto fino a quindici giorni e lire cento di ammenda.

E potrei citare centinaia di altri casi, per dimostrare a quali conseguenze si può arrivare con questa disposizione veramente draconiana, che non punisce chi smercia senza le cautele volute dalla legge, ma anche chi regali od anche semplicemente presti un'arma ad un parente, ad un amico, che ne possa avere un momentaneo bisogno per tenerla in casa od in campagna per la sua sicurezza e per la sua difesa personale.

Io credo, quindi, che la parola qui abbia oltrepassato il pensiero della Commissione.

Se si dà un'arma e si sa che deve servire per un reato, allora siamo nel caso della complicità; ma, se si fa una cosa che in sè non ha nulla di delittuoso, non si deve essere esposti al pericolo di una condanna.

Credo, pertanto, che la formula debba essere emendata in questo modo:

« Chiunque, esercitando il commercio delle armi, vende o a qualsiasi titolo cede, ecc. ».

In questo modo si risponderà al concetto della Commissione, la quale, nella prima parte di questo articolo, intende riprodurre le stesse norme, le stesse cautele, sancite per lo smercio dei veleni, a coloro che smerciano armi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Associandomi alle osservazioni del collega Di Stefano, vorrei fare, se mi si consente, una piccola aggiunta.

L'articolo dice: « Chiunque vende, o, per qualsiasi titolo, cede armi a persona non provvoluta della licenza per il porto d'armi, ecc. ».

Io faccio un quesito. Tutti, in casa propria, sono liberi di tenere armi, fucili, coltelli, *revolvers*, senza bisogno, mi pare, di nessun permesso. Ora mettere in un articolo di legge che non sia lecito vendere, a chi non ha porto d'armi, un'arma qualunque, è contravvenire a questa libertà.

Cito anche io un caso specifico. Se un individuo viene in casa mia e mi vende un'arma, benchè io non abbia porto d'armi, posso comperarla, perchè in casa mia sono padrone di tenere quante armi voglio. Invece, col disposto di questo articolo, che poi è anche in contraddizione con le disposizioni del susseguente articolo terzo, il quale parla di porto di armi fuori delle abitazioni, questo atto sarebbe colpito.

Io, poi, non vorrei, mentre tutti abbiamo l'intento di disciplinare questa materia in modo che il numero dei reati abbia a diminuire, non vorrei che d'altra parte, eccedendosi per quanto si riguarda al commercio, andassimo incontro ad una conseguenza abbastanza grave, quale è quella di portare una limitazione allo sviluppo di questa industria delle armi, che anche da noi credo dia qualche risultato economicamente benefico.

E poichè, specie in casi simili, fatta la legge, trovata la malizia, perchè certamente i delinquenti non troveranno un freno assolutamente tassativo e direi quasi perentorio in queste discipline, perchè trovano sempre il mezzo di uscirne e di frodare le disposizioni di legge, non vorrei che, mentre da una parte si porta un qualche incaglio allo sviluppo dell'industria, dall'altra non si raggiunga il fine.

Per ciò ritorno sulla mia idea, che, nel mentre sono d'accordo per quello che concerne la repressione, e repressione con disposizioni che valgano a farla ricordare a chi usa di questi mezzi per ledere il prossimo, mentre sono d'accordo su questo, andrei un poco guardingo sulla limitazione per quel che riguarda lo smercio e altro.

Dice l'articolo secondo che chi esercita il commercio delle armi e non fa le annotazioni prescritte nelle disposizioni emanate in conformità all'articolo nove, eccetera. Ora l'articolo nove parla di disposizioni

necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato. È una specie di disposizione transitoria.

Io non so cosa possano essere queste annotazioni, tanto più che, dopo aver detto questo nella prima parte, dice ancora che, trattandosi di un commerciante in armi che ne faccia la vendita o anche solo la esposizione in vendita senza licenza della autorità competente, va incontro a contravvenzioni e a disposizioni penali.

Ora io non so, e confesso la mia ignoranza, non so che rapporto ci sia tra la disposizione a cui si riferisce il richiamo all'articolo 9 e il contenuto del capoverso nel quale si parla della licenza dell'autorità. Troppi freni a chi vende, fabbrica o si industria in questo genere non ne vorrei consegnati nella legge. Perchè avremo querimonie come quelle dell'altra volta, quando tutti questi industriali vennero a Roma in coro a protestare perchè la loro industria riceveva una specie di *capitis diminutio*, economicamente parlando, ed era una falcidia che si portava in quei risultati che ognuno attende dall'opera propria. Ma anche qui, se si potesse trovare una formula migliore, si potrebbe raggiungere lo scopo, senza ledere una industria che ha, ripeto, un rilevante sviluppo in Italia. E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io non mi nascondo la gravità delle disposizioni introdotte dall'articolo 2, che è certamente assai limitativo della libertà del commercio d'armi. Ma forse di tutte le parti del disegno di legge, quella che può avere una efficacia più utile è appunto questa, contenuta nell'articolo 2; e la disposizione di questo articolo può avere importanza non solo ai fini della repressione dei reati commessi col coltello, ma anche ai fini della repressione dei delitti, che direi, occasionali ed impulsivi; ed infiniti effetti benefici può avere anche riguardo ai suicidi.

Mi è tuttora presente il ricordo di un recente fatto di cronaca, avvenuto in Roma: un ragazzo d'istituto tecnico, a sedici anni, aveva avuto una media trimestrale scarsa, se ne accordò, vendette il suo orologio, un orologio di argento, si recò da un armaiuolo, comprò una rivoltella e nell'Orto botanico si uccise. Ora di che cosa non è responsabile quell'armaiuolo, il quale ad un

ragazzo di sedici anni vende l'arma omicida? Certamente, una disposizione di legge, che avesse obbligato questo armaiuolo a considerare la persona, cui vendeva l'arma, avrebbe forse salvato quella giovane esistenza. (*Interruzione del deputato Treves*). Non si ammazzava, onorevole Treves. Passata quell'ora di scoramento, non s'insiste più in un disegno suicida.

Ora io fo osservare all'onorevole Cavnari e all'onorevole Di Stefano: il commercio dei veleni non è pure sottoposto a rigorose prescrizioni? E non c'è, forse, l'identica ragione per applicare quelle disposizioni, che regolano il commercio dei veleni, anche al commercio delle armi? Ora io osservo all'onorevole Di Stefano che, ammesso il principio (si potrebbe discutere sul principio; ma io ho già esposto alla Camera le ragioni, per le quali esso mi sembra accettabile), una volta ammesso il principio, dicevo, noi non possiamo accogliere le limitazioni, che l'onorevole Di Stefano vorrebbe introdurre nell'articolo.

Quando si tratta di un regalo, mi pare che si possano escludere le armi; e, nell'esempio stesso, che citava l'onorevole Di Stefano, s'egli vuole regalare qualche cosa, regali un orologio piuttosto. (*Si ride*). Non so perchè voglia regalare proprio una rivoltella ad un amico; la rivoltella è un'arma di cattivo augurio.

DI STEFANO. Non ero io che regalavo...

ORLANDO V. E., *ministro della grazia e giustizia*. Io dico che, se si ammette il principio, bisogna ammetterlo con le restrizioni scritte nell'articolo; se non si vogliono ammettere queste restrizioni, tanto vale non ammettere il principio. Mettiamo la questione sinceramente, nei suoi veri termini.

Difatti, se la pena non si estende anche a chi cede ad altrui l'arma, senza accertarsi se la persona, cui la cede, abbia oppure no il permesso d'arme, accadrà che un affigliato alla camorra o alla mafia, il quale si sia procurato il permesso d'arme, potrà recarsi da un venditore di armi, comprarne cento e distribuirle tranquillamente. Ora, fare una disposizione di legge per essere matematicamente certi dell'inosservanza di essa, non mi pare veramente cosa seria per il Parlamento.

Io ripeto che, ammesso il principio, ne discende come necessaria conseguenza anche la pena estesa a chiunque ceda l'arma. Io non saprei trovare a ciò nessuna ripu-

gnanza, perchè anzi credo che debba usare maggiore cautela colui che cede l'arma, anzichè colui che, per essere commerciante di armi, non può preoccuparsi dove l'arma vada a finire. Ma chi regala, chi cede personalmente un'arma, io dico, deve accertarsi se la persona, cui la cede, abbia oppure no il diritto di portarla.

PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano, ella ha chiesto di parlare, ma non posso darle facoltà di parlare per la seconda volta sullo stesso argomento, eccetto che si tratti di fatto personale.

DI STEFANO. Per fatto personale, perchè, mi si è attribuita un'opinione che io non ho esposta alla Camera e si è voluto ipotizzare il caso del regalo di un'arma, come il solo caso che possa dar luogo all'applicazione della prima parte dell'articolo 2, mentre quello non è che uno dei tanti casi da me accennati.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. È la stessa cosa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quell'amico scendendo di casa sua commette un reato, e lei lo ha incoraggiato.

DI STEFANO. Se io so che debba commettere un reato...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, commette un reato solamente portando l'arma.

DI STEFANO. Portare un'arma scarica e che non è atta a offendere non è reato. E se qualche giudicato disse questo, subito la dottrina e la giurisprudenza ricondussero sulla giusta via chi aveva errato.

A me pare che una sanzione penale come quella, che si vorrebbe segnare nella prima parte dell'articolo 2, non solo è aberrante e conduce a conseguenze veramente eccessive, ma servirà, soltanto, a rendere i galantuomini men difesi contro i birbanti.

Si dice che ci sono pure le cautele che deve usare chi smercia i veleni. Sì, ma chi smercia, deve essere autorizzato allo smercio, e, se smercia senza cautele, deve essere punito. Perciò, chi smercia le armi senza le cautele stabilite dalla legge, sarà punito.

Ma il cittadino, che ha potuto, in piena buona fede, prestare, permutare, cedere, vendere, donare un'arma, non può, nè deve essere sottoposto alle stesse restrizioni, cui è sottoposto il commerciante.

Ciò, ripeto, sarebbe andare oltre all'idea,

che ha ispirato questa disposizione di legge e sarebbe talmente enorme nelle sue conseguenze da dimostrarne, *a priori*, l'errore.

Mi auguro, quindi, che il Governo e la Camera vorranno riflettere prima di approvare una disposizione, che urta contro i principî più accetti del giure penale, e contro la logica più elementare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho interrotto l'onorevole Di Stefano per osservare che l'esempio da lui fatto ricade precisamente sotto le disposizioni della legge penale.

Quell'amico che egli immagina essere andato a casa sua, se non ha il diritto di portare armi, al momento in cui esce da casa sua con l'arma regalatagli, cade sotto la sanzione del codice penale, perchè egli porta con sè un'arma che non ha il diritto di portare, ed ella, onorevole Di Stefano, senza accertarsi prima di ciò, diventa il complice dell'aurore di questo reato.

DI STEFANO. No, no, mai il complice, perchè se il mio amico porta l'arma scarica, non commette reato. (*Interruzioni — Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certo, commette un reato ugualmente. (*Conversazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Prego di non fare conversazioni. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. All'onorevole Cavagnari debbo rispondere che la legge, secondo le consuetudini odierne, deve essere molto sobria e sintetica, e rimandare i particolari alle disposizioni che il legislatore delega al Governo. È naturale peraltro che, se il commerciante non può vendere le armi se non a chi sia munito della licenza, debba tenere un registro in cui sia annotato ogni atto del suo commercio. Ora, la legge non avrebbe potuto sancire queste discipline senza entrare appunto in quei particolari, che sono rimessi alle disposizioni che il Governo compilerà e pubblicherà come ne viene autorizzato con l'articolo 9.

Mi pare dunque che l'onorevole Cavagnari non abbia a dolersi nè di complicazioni, nè di oscurità in questa materia.

Rispondo poi all'onorevole Di Stefano (se mai ce ne fosse bisogno, perchè gli onorevoli ministri hanno risposto già esaurien-

temente), che, se si vogliono provvedimenti di questa natura, bisogna pur accettarne le conseguenze che ne derivano e importano naturalmente qualche limitazione della libertà individuale. Di qui non si esce: se si trovano giuste, ragionevoli e conducenti allo scopo le nuove disposizioni, convien rassegnarsi a sopportarne qualche molesto effetto, come accade in ogni legge di questo genere.

Infatti, l'esperienza ci ammaestrò come a nulla o poco giovi ogni incriminazione dell'abusivo porto d'armi, per quanto sia severa, qual'è pur quella del codice penale. In realtà, la maggior parte dei reati di sangue sono commessi con armi proprie e abusivamente portate.

Cosicchè si può credere che le sanzioni sul porto d'armi hanno portato a questo risultato, che i galantuomini si astengono dal portare le armi senza licenza, perchè sono ossequenti alla legge, ed i birbanti invece se ne muniscono e le adoperano in barba a tutte le leggi. Dunque, se si vuole realmente reagire ed esercitare un'azione preventiva in questa materia, come la Commissione ha proposto ed il Governo convenne, bisogna trattare le armi come si trattano i veleni, e procurare che per il fatto medesimo del venditore le armi non vadano nelle mani di coloro che non le devono portare — per quanto ciò sia possibile.

Ove però si limitasse la proibizione al solo commerciante, sarebbe render derisoria la legge, perchè col mezzo di una terza persona che non fosse commerciante chiunque potrebbe venire in possesso di un'arma.

D'altronde, se il porto d'arma senza licenza è considerato socialmente pericoloso e la legge lo incrimina, il dare l'arma a chi non abbia tale licenza mi pare che in fin dei conti possa e debba ben costituire un fatto riprovevole, e che non si violi alcun principio di libertà e di diritto incriminandolo, anche se il fatto sia commesso non da un commerciante, ma da altra qualsiasi persona. Infine, qui non si tratta di tagliare la testa a nessuno, e nemmeno di condannare il contravventore a una gran pena. Si tratta soltanto di infliggergli una pena assai lieve, che anche l'onorevole Di Stefano, se mai gli capitasse in vita sua di commettere una imprudenza di questo genere, dovrà riconoscere debitamente incorsa in omaggio alla legge comune, che impone tanti grandi e piccoli sacrifici per l'interesse pubblico e per la sicurezza sociale.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Non essendovi altre proposte, metto a partito l'articolo 2 di cui fu già data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Non possono portarsi fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie senza giustificato motivo, senza il permesso rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Il permesso può esser generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa.

Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali, può esser subordinato a malleveria di uno o più fideiussori idonei e solidali.

Contro il provvedimento dell'Autorità circondariale è dato il ricorso al prefetto.

Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi.

Debbo avvertire che nella prima parte di questo articolo è incorso un errore. Dove si dice: « senza giustificato motivo, senza il permesso » deve dirsi: « senza giustificato motivo o senza il permesso ».

TREVES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVES Richiamo l'attenzione della Camera e del Governo su questo articolo 3 che racchiude una disposizione di una gravità veramente incalcolabile e sulla quale bisognerebbe che ci intendessimo tutti quanti molto chiaramente, per essere certi che questa legge, per la quale abbiamo tutte le maggiori simpatie, non possa essere volta al fine torbido di persecuzione di parte. Vedete che parlo con molta chiarezza, perchè la questione è di quelle che si devono affrontare completamente.

Il capoverso di questo articolo dice:

« Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo a quello della propria abitazione ».

Ad una prima lettura sembrerebbe che il porto degli strumenti professionali fosse franco perchè si dice: è giustificato, invece

non è giustificato, perchè dopo si specifica molto chiaramente e si dice che il porto degli strumenti professionali non è per niente franco anzi è soggetto ad un permesso: « Il permesso può essere generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa ». Dunque se si lascia l'articolo nella forma proposta ne risulta questa conseguenza, che il permesso può essere generale o speciale per le armi da fuoco o da caccia ovvero per gli strumenti professionali ed in quest'ultimo caso il permesso è esente da tassa. È dunque tanto vero che ci vuole un permesso per il porto degli strumenti professionali che si dice che questo permesso è esente da ogni tassa. La conseguenza diretta di questa disposizione quale è? I sette o otto mila operai, i quali portano gli strumenti professionali e possono incappare in questa legge, sono tenuti a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza ed a chiedere il permesso per il porto degli strumenti professionali. Ora io domando se questa disposizione non possa larvamente rappresentare il ripristino delle antiche legislazioni, che noi speravamo completamente dissipate dal sole della civiltà presente, con la quale si tenevano le classi operaie in una condizione di vigilanza. Ho bisogno di essere rassicurato su questo punto, perchè, se i miei dubbi non fossero dissipati, per quanto mi possa essere simpatico lo spirito della legge non potrei accettarla. Per questa ragione proporrei un emendamento. A me pare che siamo tutti d'accordo che il mio sospetto sia infondato; quindi tutti potrebbero accettare l'emendamento che io propongo; vale a dire si dicesse per esempio così: il porto degli strumenti professionali è libero soltanto quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli da parte di chi l'esercita sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Consequentemente si dica: « Il permesso può essere generale o speciale, per le armi bianche, da fuoco o da caccia... » e sospeso tutto il resto del capoverso fino alle parole: « Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevole Treves, lo avvertito che non ha diritto di presentare un emendamento senza la firma di dieci deputati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Convengo perfettamente con l'onorevole Treves sul significato che si deve dare all'articolo. Certamente nessuno vuole che gli operai i quali esercitano il loro mestiere sieno obbligati in qualunque modo di andare a chiedere un permesso per portare i loro strumenti di lavoro. E il significato testuale dell'articolo, come è proposto dalla Commissione, mi pare che escluda questo sospetto.

Ad ogni modo, come dirò in appresso, non ho difficoltà di accettare un chiarimento.

L'articolo diceva così: « Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per esercizio della professione ». Ora quando la legge dichiara che questo porto è giustificato, non v'è più bisogno di altro permesso.

Ma se qualcuno porta il suo strumento professionale, come un calzolaio il suo coltello acuminato, ma lo porta andando all'osteria, allora non essendo più nell'esercizio della sua professione, il permesso occorre.

Quindi si potrebbe raggiungere il fine che si propone l'onorevole Treves in questo modo, e cioè inserendo questo capoverso: « Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ecc. »; e poi al capoverso seguente, dove è detto: « Il permesso può essere generale o speciale per le armi bianche da fuoco o da caccia ovvero per gli strumenti professionali, aggiungere: *fuori dei casi preveduti dal precedente alinea* ». Così rimane escluso che il porto degli strumenti professionali quando avvenga per l'esercizio della professione possa richiedere un permesso.

Credo che il relatore vorrà accettare questa aggiunta, la quale non fa che chiarire il senso del capoverso precedente; e così mi pare che sarebbe anche eliminato il dubbio accennato dall'onorevole Treves.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Il dubbio del collega Treves, acuto osservatore e critico, come noi conosciamo, e patrocinatore per vocazione delle classi operaie e proletarie, deriva forse da una piccola scorrettezza tipografica incorsa nella prima parte.

Il Presidente aveva già avvertito che tale prima parte si deve leggere così: « Non possono portarsi fuori della abitazione o delle ap-

partenenze di essa armi proprie senza giustificato motivo « o » (manca questa parola) senza il permesso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario ».

Il che vuol dire che ci sono due ipotesi: l'arma si può portare lecitamente quando ci sia un giusto motivo di portarla, ovvero, senza che occorra giustificarne il motivo, quando se ne abbia il permesso dell'autorità. Le due ipotesi sono evidentemente alternative.¶

Viene poi il capoverso seguente che spiega uno dei casi di giustificato motivo, quello, cioè, che si tratti di strumenti professionali e che questi si portino sul luogo del lavoro o si riportino nella propria abitazione. Versandosi quindi nell'ipotesi del giustificato motivo, rimane escluso che vi sia bisogno di permesso, che è l'altra ipotesi.

Il presidente del Consiglio però, per estrema condiscendenza, propone di togliere ogni possibile dubbio mercè l'aggiunta da lui formulata. E io l'accetto volentieri; solo che, invece di dire « alinea » si dica « capoverso », giusta il linguaggio comune dei codici.

PRESIDENTE. Allora rileggo questo articolo con le modificazioni proposte:

Art. 3.

Non possono portarsi fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie senza giustificato motivo, o senza il permesso rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Il permesso può essere generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa.

Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali, può esser subordinato a malleveria di uno o più fideiussori idonei e solidali.

Contro il provvedimento dell'Autorità circondariale è dato il ricorso al prefetto.

Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 4.

Il permesso di portar armi non può accordarsi:

1° a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

2° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni anche se per delitti diversi da quelli preveduti nel numero 1°;

3° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi;

4° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga;

5° al minorenni non emancipato.

Trattandosi di minorenni d'età non inferiore ai sedici anni, il permesso delle armi da caccia e degli strumenti professionali gli può essere accordato sotto malleveria del padre o del tutore.

L'onorevole Treves ha facoltà di parlare.

TREVES. Io vorrei domandare uno schiarimento soltanto, e cioè se non sia troppo severa la disposizione del terzo capoverso di questo articolo che nega il permesso di porto d'arme a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi. Il negare per sempre questo permesso a chi sia incappato in un reato semplicemente contravvenzionale, mi pare veramente troppo eccessivo.

FAELLI. È uno che mostra di saperne fare a meno.

TREVES. Non mi pare che sia questo il modo per avviare la gente a rientrare nella legge!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Spero che l'onorevole Treves non insisterà nella sua proposta, quando sappia che una espressione da lui usata non ha ragion d'essere. Egli ha detto cioè: sarà « sempre » impedito a chi fu condannato per porto abusivo di armi, di avere il permesso.

Ora « sempre » no, perchè vi sono appunto le disposizioni sul casellario e sulla riabilitazione che pongono un termine, oltre il quale la decadenza cessa.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 testè letto.

(È approvato).

Art. 5.

La licenza per esercizi pubblici non può essere concessa, e, se concessa, deve revocarsi:

1° a chi non possa validamente obbligarsi giusta la legge civile o commerciale;

2° a chi sia stato condannato alla reclusione maggiore di sei mesi per delitti contro l'ordine pubblico, il buon costume e l'ordine delle famiglie, la persona o la proprietà, o sia stato condannato per violenza o resistenza all'Autorità;

3° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga.

(È approvato).

Art. 6.

La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può esser subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso.

Sul parere conforme del sindaco e della Autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte.

Per ogni trasgressione al presente articolo l'esercente è punito con ammenda sino a cinquanta lire, e in caso di recidiva sino a duecento, con facoltà nel prefetto di revocare la licenza di esercizio.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie.

(È approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri e le guardie municipali possono accedere, in qualunque ora, nei locali degli esercizi pubblici preveduti nel precedente articolo e in quelli annessi ai medesimi, e sono autorizzati, ove accertino qualche infrazione alla presente o ad altre disposizioni di legge concernenti la sicurezza pubblica, di ordinarne, con disposizione motivata, la chiusura per il rimanente del giorno o della sera.

(È approvato).

Art. 8.

Le pene stabilite nel codice penale, nella legge di pubblica sicurezza e nella presente legge sono aumentate della metà per chi si

renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti le armi.

Concorrendo insieme le circostanze prevedute nei numeri 1° e 2° dell'articolo 465 del codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena.

(È approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questa disegno di legge.

Correzione di forma in una proposta di legge.

RUMMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUMMO. Ho chiesto di parlare per chiarire un errore tipografico incorso nella proposta di legge testè approvata, che riguarda

la città di Benevento per il suo teatro romano. Nel disegno di legge l'intestazione risulta così: « Tombola telegrafica a favore della città di Benevento, per il suo teatro romano »; mentre, invece, deve essere modificata, in conformità di quanto è scritto nell'articolo unico del disegno di legge, in questo modo: « Lotteria nazionale a favore della città di Benevento per il suo teatro romano ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane inteso che l'intestazione del disegno di legge, cui accenna l'onorevole Rummo, sarà la seguente: Lotteria nazionale a favore della città di Benevento per il suo teatro romano.

La seduta termina alle ore 11.30.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 20 maggio 1907.

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.

